

DCO 34/10

**ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 6 AGOSTO 2010, AI FINI DELL'INCENTIVAZIONE
DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

20 ottobre 2010

Premessa

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, stabilisce i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Tale decreto ministeriale assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di attuare il medesimo decreto con propri provvedimenti, coerentemente alle competenze istituzionali della medesima Autorità.

A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intende, con il presente documento per la consultazione, sottoporre all'attenzione dei soggetti interessati i propri orientamenti in relazione all'attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **19 novembre 2010**.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati**

Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), stabilisce i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

L'articolo 15 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) provveda a:

- a) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti;
- b) stabilire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto;
- c) aggiornare e integrare i propri provvedimenti in materia di connessioni con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 (indennizzi automatici), nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
- d) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività prevista dal decreto, trovano copertura nella componente tariffaria A3;
- e) determinare le modalità per l'attuazione dell'incremento della tariffa incentivante per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, stabilendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il gestore di rete provvede a trasmettere al soggetto responsabile i dati orari necessari alle verifiche.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e d), l'Autorità ha già approvato la deliberazione ARG/elt 181/10, simile, nei contenuti, alla deliberazione n. 90/07 che era stata definita per attuare analoghe disposizioni relative al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007.

Di seguito vengono indicate le proposte e le considerazioni dell'Autorità in relazione all'attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettere c) ed e), del decreto ministeriale 6 agosto 2010.

2. Proposte dell'Autorità in attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010

L'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, prevedendo che l'Autorità aggiorni gli indennizzi automatici nei casi in cui non vengano rispettate le tempistiche previste dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA), sembra implicare un trattamento diverso, rispetto a quello normalmente previsto, nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante.

Tuttavia, il concetto stesso di indennizzo automatico dovrebbe prescindere dall'entità dei danni che eventualmente derivano dal mancato rispetto di un termine. Per questo motivo, dovendo recepire quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, si propone di definire in modo convenzionale l'indennizzo automatico nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante. Si propone inoltre che tale

indennizzo sia più elevato nei casi in cui la potenza ai fini della connessione¹ sia nulla, poiché in questi casi il richiedente già dispone di una connessione e gli interventi necessari da parte dei gestori di rete sono, in generale, di minore impatto ed entità rispetto alla realizzazione di una nuova connessione.

Si ritiene opportuno che gli indennizzi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 si aggiungano a quelli già previsti dal TICA e che vengano erogati dai gestori di rete nei soli casi in cui si siano manifestati ritardi imputabili ai medesimi gestori di rete, per i quali sono stati o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TICA, che hanno effettivamente comportato la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante. A tal fine è necessario che gli indennizzi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 vengano erogati previa richiesta motivata del richiedente da cui si evinca l'effettiva perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, come potrebbe risultare, ad esempio, dalle relative comunicazioni del GSE.

Per quanto riguarda l'importo dell'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si presentano due ipotesi.

Ipotesi A

Si propone che l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, sia convenzionalmente pari al valore degli indennizzi che sono stati o devono essere complessivamente erogati ai sensi del TICA, moltiplicato per la differenza tra 1,3 e il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza in immissione richiesta². In tal modo:

- nel caso di una nuova connessione (la potenza ai fini della connessione è pari alla potenza in immissione richiesta), l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è pari al 30% degli indennizzi già riconosciuti ai sensi del TICA;
- nel caso di adeguamento della connessione esistente che non modifichi il valore della potenza disponibile sul punto di connessione (per cui la potenza ai fini della connessione è pari a zero), l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è pari a 1,3 volte gli indennizzi già riconosciuti ai sensi del TICA.

Con questa ipotesi l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è correlato agli indennizzi automatici già riconosciuti ai sensi del TICA e, pertanto, tiene conto della durata del ritardo.

Ipotesi B

Si propone che l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, sia determinato in modo convenzionale senza tenere conto dell'entità degli indennizzi automatici già riconosciuti ai sensi del TICA e, pertanto, della durata del ritardo. Tale ipotesi deriva dall'osservazione che la perdita di una determinata tariffa incentivante non è linearmente correlata all'entità del ritardo ma al fatto che l'impianto entra in esercizio

¹ La potenza ai fini della connessione è stata definita nel TICA ed è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione.

² Qualora la potenza in immissione richiesta dovesse essere pari a zero, si suppone che il rapporto sia pari a 0.

dopo una data ben precisa. In altre parole, nell'ipotesi in cui il valore di una tariffa incentivante venga rivisto ogni 4 mesi, il ritardo di un giorno produce gli stessi effetti del ritardo di tre mesi e 29 giorni.

Pertanto, si propone che il valore dell'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sia pari a:

$$I = 1000 \cdot (inc_ottenuto - inc_ottenibile) \cdot 20 \cdot (P_{imm} - 0,9 \cdot P)$$

dove:

- P_{imm} è la potenza in immissione richiesta espressa in kW;
- P è la potenza ai fini della connessione espressa in kW¹;
- $inc_ottenuto$ è il valore unitario, espresso in €/kWh, della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta dal GSE al netto dei premi e delle maggiorazioni eventualmente applicate;
- $inc_ottenibile$ è il valore unitario, espresso in €/kWh, della tariffa incentivante che sarebbe stata ottenuta in assenza dei ritardi imputabili al gestore di rete, per i quali sono stati o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici del TICA.

In tal modo:

- nel caso di una nuova connessione (la potenza ai fini della connessione è pari alla potenza in immissione richiesta), l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è pari al 10% dei mancati ricavi che il richiedente ottiene a causa del ritardo, nell'ipotesi di 1000 ore equivalenti/anno di esercizio dell'impianto fotovoltaico;
- nel caso di adeguamento della connessione esistente che non modifichi il valore della potenza disponibile sul punto di connessione (per cui la potenza ai fini della connessione è pari a zero), l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è pari ai mancati ricavi che il richiedente ottiene a causa del ritardo, nell'ipotesi di 1000 ore equivalenti/anno di esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Ipotesi C

Si propone che l'indennizzo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, sia determinato in modo convenzionale, tenendo conto al contempo delle considerazioni alla base dell'ipotesi A e delle considerazioni alla base dell'ipotesi B.

In particolare, si propone di:

- applicare l'ipotesi A nel caso di ritardi, che abbiano comportato la perdita del diritto ad una determinata tariffa incentivante, fino a 15 giorni lavorativi;
- applicare l'ipotesi B nel caso di ritardi, che abbiano comportato la perdita del diritto ad una determinata tariffa incentivante, superiori a 15 giorni lavorativi.

- S1. *Si condividono le considerazioni alla base delle opzioni presentate?*
S2. *Quale opzione viene ritenuta preferibile e più aderente al dettato normativo? Perché? Quali altre opzioni potrebbero essere considerate?*

3. Considerazioni dell'Autorità in relazione all'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 6 agosto 2010

Il decreto ministeriale 6 agosto 2010 definisce il sistema con profilo di scambio prevedibile che, in particolare, è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:

- a) è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottesi ad un'unica cabina primaria;
- b) è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
- c) ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
- d) il profilo di cui alla lettera c) è rispettato per almeno 300 giorni all'anno.

Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, le tariffe incentivanti sono incrementate del 20% relativamente all'energia elettrica prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni di cui alla precedente lettera c).

Al riguardo si osserva quanto segue.

In generale, il miglioramento delle previsioni delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica contribuisce a migliorare la gestione della rete elettrica. Tuttavia la promozione del miglioramento delle previsioni deve tenere conto del contesto in cui si opera e dovrebbe essere promossa con strumenti incentivanti che tengano conto del valore del beneficio per il sistema. In relazione a quanto contenuto del decreto, si evidenzia che:

- il profilo di scambio prevedibile può essere realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici. Ciò comporta il fatto che un impianto fotovoltaico abbinato ad un impianto termoelettrico (anche non cogenerativo) o ad un altro impianto alimentato da fonti programmabili possa costituire un profilo di scambio prevedibile: è quindi possibile che ad ogni impianto fotovoltaico venga abbinato un motore a combustione interna anche non cogenerativo per il solo fine di ottenere la maggiorazione dell'incentivo sulla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico;
- la maggiorazione della tariffa incentivante ha un valore variabile tra 50 €/MWh e 70 €/MWh (in funzione della potenza e della data di entrata in esercizio). In più, il premio è posto a carico della collettività tramite la componente tariffaria A3. Qualora, a titolo di esempio, venissero realizzati 2500 MW di impianti fotovoltaici per cui si applica il profilo di scambio prevedibile, ipotizzando 1200 ore equivalenti annue, si avrebbe un impatto sul sistema di circa 150 – 210 milioni di euro l'anno ulteriore rispetto a quello derivante dalle tariffe incentivanti;
- il premio attribuito alla corretta previsione è decisamente superiore rispetto al beneficio che ne potrebbe derivare (che, qualora vi fosse, potrebbe essere stimato al più pari al corrispettivo unitario di sbilanciamento, inferiore di un ordine di grandezza rispetto al premio). Inoltre, poiché l'intervento in oggetto riguarda essenzialmente l'impatto delle immissioni e dei prelievi sulle reti di distribuzione, il profilo di scambio prevedibile non ha effetti positivi perché nell'attuale contesto le reti di distribuzione sono state progettate e sono esercite in modo passivo;

- qualora anche dovessero diffondersi le *smart grids*, ai fini della loro gestione, non sarebbe importante la sola prevedibilità del profilo di scambio (intesa come somma di immissioni e prelievi), quanto la possibilità di modificare i profili di immissione o di prelievo anche in funzione delle esigenze di rete e di sistema;
- il GSE, ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/10, già effettua una previsione zonale aggregata dell'energia elettrica immessa da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili non rilevanti (tra cui rientrano tutti gli impianti ammessi al premio). Tale previsione aggregata zonale consente di ottenere i massimi benefici conseguibili con le attuali modalità di erogazione del servizio di dispacciamento.

Le considerazioni sopra riportate sono state sintetizzate nella segnalazione 30 settembre 2010 al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 10ter, del decreto legge n. 185/08, come convertito nella legge n. 2/09 (PAS 21/10).

Per tali motivi, l'Autorità ha inviato una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico il cui contenuto è sopra riportato, evidenziando che il sistema presenta profili che ne rendono impossibile una ragionevole applicazione e ne richiedono la revisione o la cancellazione.

Coerentemente con quanto sopra richiamato, l'Autorità non presenta proposte per l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 6 agosto 2010.